

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LETIZIA BELLI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

PAOLO DELIETI
Avvocato
Patrocinante in Cassazione

ANGELICA CISARRI
Avvocato

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

Associati

DANIELA GABURA
Dottore Commercialista

ELISA FILIPPI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

OGGETTO: agevolazioni per il contenimento dei costi energetici

Il D.L. 21/2022 (c.d. “Decreto Crisi Ucraina”) ha introdotto alcune agevolazioni per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, oltre ad incrementare quelle già esistenti a favore delle imprese energivore e a forte consumo di gas naturale¹.

Credito d’imposta per l’aumento del costo dell’energia – imprese diverse da quelle “energivore”

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore energetico a favore delle imprese non “energivore”², dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un *credito d’imposta* pari al **15%** della spesa sostenuta³ per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel **secondo trimestre 2022**.

L’agevolazione spetta solamente nel caso in cui il prezzo della componente energetica, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), abbia subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% rispetto al corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre 2019.⁴

Credito d’imposta per l’aumento del costo del gas naturale – imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale”

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale⁵, che lo impiegano per usi diversi da quelli

¹ Le agevolazioni per le imprese energivore e gasivore sono disciplinate dall’art. 15 del D.L. 4/2022, dagli artt. 4 e 5 del D.L. 17/2022, dall’art. 5 del D.L. 21/2022 e, per le sole gasivore, dall’art. 2 del D.L. 50/2022.

² Imprese diverse da quelle “energivore” di cui al Decreto MISE 21.12.2017, per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal D.L. n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”.

³ La spesa sostenuta deve essere comprovata dalle relative fatture.

⁴ Il costo medio del Kw/h sulla base del quale si calcola l’aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento) e il consumo effettivo del trimestre. Tali dati sono desumibili dalle fatture di acquisto dell’energia elettrica.

Per le imprese con più siti (ossia con più contatori), il confronto tra il costo medio della componente energia elettrica dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente, e non tra le singole utenze (circolare n. 25/E/2022).

⁵ Si tratta di imprese diverse da quelle “a forte consumo di gas naturale” di cui all’art. 5 del D.L. n. 17/2022, per le quali è prevista una specifica agevolazione riconosciuta dal D.L. n. 17/2022, c.d. “Decreto Energia”.

termoelettrici, è riconosciuto un *credito d'imposta* pari al **25%** delle spese sostenute per l'acquisto del gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022**.

Per poter beneficiare di tale agevolazione, il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato sulla base della media dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) del primo trimestre 2022, deve aver subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre 2019.

Agevolazioni a favore delle imprese "energivore"⁶

Alle imprese *energivore* spetta, invece:

- un credito d'imposta pari al **20%** dei costi per la componente energia elettrica sostenuti nel **primo trimestre 2022**, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), nel caso in cui tali costi abbiano subito un incremento per KW/h superiore al 30% del costo relativo all'ultimo trimestre 2019.
- un credito d'imposta pari al **25%** dei costi per la componente energetica sostenuti nel **secondo trimestre 2022**, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 (al netto di imposte ed eventuali sussidi), nel caso in cui tali costi abbiano subito un incremento per Kw/h superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019.⁷

Agevolazioni a favore delle imprese a "forte consumo di gas naturale" (c.d. *gasivore*)⁸

Alle imprese *gasivore* spetta, invece:

⁶ Il beneficio spetta alle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al Decreto del MISE del 21 dicembre 2017 che:

1. operano nei settori degli Allegati 3 (tessile, carta, vetro, ceramica, siderurgia, componenti elettronici, ecc.) e 5 (agro-alimentare, abbigliamento, farmaceutico, ecc.) alle Linee guida CE;
2. hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 25/E/2022, ha chiarito che rientrano nel beneficio in commento anche le imprese iscritte nell'elenco (di cui al punto 2) delle imprese *energivore* per l'anno 2022 con la sessione "suppletiva" (presentazione delle domande nel mese di febbraio 2022) e, conseguentemente, il credito d'imposta può essere fruito anche per i costi sostenuti nel mese di gennaio 2022 nella misura prevista per le imprese "energivore".

⁷ Il costo medio del Kw/h sulla base del quale si calcola l'aumento del 30% si determina tenendo conto del rapporto tra totale della componente energia elettrica (prezzo, più perdite, più commercializzazione, più dispacciamento) e il consumo effettivo del trimestre. Tali dati sono desumibili dalle fatture di acquisto dell'energia elettrica.

⁸ Per imprese a forte consumo di gas naturale si intendono le imprese che congiuntamente:

- operano in uno dei settori di cui all'allegato 1 al DM 21.12.2021 n. 541;
- hanno consumato, nel primo trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di cui all'art. 3 co. 1 del DM 21.12.2021 n. 541, al netto dei consumi di gas naturale impiegati in usi termoelettrici.

- un credito d'imposta pari al **10%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato (non per usi termoelettrici) nel **primo trimestre 2022**, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita all'ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;
- un credito d'imposta pari al **25%** della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale consumato nel **secondo trimestre 2022** a favore delle imprese "a forte consumo di gas naturale", qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

Prospetto di sintesi dei crediti d'imposta

Soggetti beneficiari	Misura del credito d'imposta
Imprese "energivore"	20% delle spese sostenute per la componente energetica nel primo trimestre 2022
	25% delle spese sostenute per la componente energetica nel secondo trimestre 2022
Imprese diverse da quelle energivore (con contatori di potenza disponibile > 16,5 kW)	15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica nel secondo trimestre 2022
Imprese "gasivore"	10% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale nel primo trimestre solare dell'anno 2022
	25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale nel secondo trimestre solare dell'anno 2022
Imprese diverse da quelle "gasivore"	25% della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale nel secondo trimestre solare dell'anno 2022

Utilizzo dei crediti d'imposta e aspetti fiscali

I crediti d'imposta oggetto della presente circolare possono essere:

- utilizzati in compensazione⁹, mediante Modello F24, entro il 31.12.2022¹⁰;
- ceduti¹¹, per l'intero importo, ad altri soggetti¹² (compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari) entro il 31.12.2022.

a) Compensazione dei crediti d'imposta

Per l'utilizzo in compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha istituito (Risoluzione n. 18/E/2022) i seguenti nuovi codici tributo (anno di riferimento 2022):

6960	<i>"Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (primo trimestre 2022) - art. 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 17".</i>
6961	<i>"Credito d'imposta a favore delle imprese energivore (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17".</i>
6962	<i>"Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17".</i>
6963	<i>"Credito d'imposta a favore delle imprese <u>non</u> energivore (secondo trimestre 2022) - art. 3 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".</i>
6964	<i>"Credito d'imposta a favore delle imprese <u>diverse</u> da quelle a forte consumo gas naturale (secondo trimestre 2022) - art. 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21".</i>
6966	<i>"Credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale (primo trimestre 2022) art. 15 del decreto-legge 27 Gennaio 2022, n. 4"</i>

b) Cessione dei crediti d'imposta

La cessione dei crediti d'imposta deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate¹³, dal 07.07.2022 al 21.12.2022, mediante invio telematico del "Modello per la comunicazione della cessione dei crediti d'imposta".

⁹Tali crediti non sono soggetti ai limiti di:

- euro 2.000.000 annui per la compensazione dei crediti, ex art. 34 L. 388/2000;
- euro 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del modello REDDITI, ex art. 1, co. 53, L. 244/2007.

¹⁰ Con una specifica FAQ, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile utilizzare in compensazione i crediti d'imposta in esame anche in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre, a condizione che le spese agevolate siano state sostenute (in base al criterio di competenza ex art. 109, del TUIR) nel già menzionato trimestre e documentate mediante fattura.

¹¹ Per poter effettuare la cessione del credito è necessario richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito a un soggetto abilitato.

¹² Senza facoltà di successiva cessione, ad eccezione delle cessioni effettuate a favore di "soggetti qualificati" (come ad esempio: banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione autorizzate, ecc.) per le quali è prevista la possibilità di due ulteriori cessioni. I cessionari, al fine di utilizzare in compensazione tali crediti, devono utilizzare appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 38/E/2022.

¹³ Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 253445 del 30.6.2022.

Per ciascun credito d'imposta, il cedente può inviare una sola comunicazione di cessione relativa all'intero ammontare del credito stesso.

I cessionari, attraverso la propria area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, devono preventivamente accettare la cessione del credito e comunicare l'opzione per l'utilizzo in compensazione dello stesso¹⁴.

Tassazione e cumulo delle agevolazioni

Infine, si specifica che tutte queste agevolazioni non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRES ed IRAP e sono cumulabili con altre che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il cumulo¹⁵ non porti al superamento del costo sostenuto.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Elisa Filippi

¹⁴ Le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle eventuali ulteriori cessioni (previste solamente per i "soggetti qualificati") sono effettuate, a pena d'inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la "Piattaforma cessione crediti". I cessionari, al fine di utilizzare in compensazione tali crediti entro il 31/12/2022, devono utilizzare appositi codici tributo istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 38/E/2022.

¹⁵ Nella verifica del limite di cumulo si deve tenere conto anche della non concorrenza del credito alla formazione della base imponibile IRES e IRAP.